

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: S-319 del 12 febbraio 2020	NUMERO: 128 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
---	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	<b>Tribunale Federale</b>

ABSTRACT	
	<b>Decisione n°1/2020 del Tribunale Federale – Procedimento n. 8/FIH/2019</b>

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: <a href="mailto:contardi@federhockey.it">contardi@federhockey.it</a> Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 8/FIH/2019

DECISIONE n. 1/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Luigi Tocci (Presidente f.f.)
- Avv. Francesco Grimaldi (Componente)
- Avv. Sergio Lauro (Componente)

all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2020, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

### Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 5 dicembre 2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Luca Pisano**, nato a Cagliari il 03.05.1969, in qualità di tesserato quale presidente della ASD Hockey Club Suelli "per aver pubblicato, in data 6 ottobre 2019, sulla propria pagina facebook ufficiale, a contenuto aperto al pubblico, dal titolo "Luca Pisano Consigliere Federale FIH", la seguente affermazione "[...] la tua squalifica la considero un oltraggio alla libertà dell'individuo [...]" in risposta ad un post immediatamente precedente pubblicato dal tesserato William Grivel, sanzionato con mesi 12 di squalifica dal Tribunale Federale FIH con Decisione n. 34 dell'11.05.2017, successivamente aumentata a mesi 15 con decisione n. 39 emessa dalla Corte Federale di Appello FIH il 6-13 Luglio 2017", con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 08/01/2020, fissava l'udienza di discussione per il 22 gennaio 2020, successivamente differita al 03.02.2020, come da regolare comunicazione alle parti.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

A tale udienza sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, nonché l'Avv. Flavio La Gioia in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Luca Pisano. L'incolpato per il tramite del difensore costituito rinunciava all'istanza d'intervento a mezzo skype precedentemente formulata in atti.

Il Procuratore Federale produceva estratto del registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo a carico dell'incolpato, dal quale risultano comminate numerosi giorni di sospensione.

Esaurita la discussione e rassegnate le rispettive conclusioni, il Procuratore Federale formulava le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiedeva applicarsi 2 (due) mesi di sospensione da sospensione da ogni attività federale oltre a 20 (venti) giorni per l'aggravante di cui all'art. 38 lettera L RdG FIH 2017 e ulteriori 20 (venti) giorni per la recidiva di cui all'art. 45 RdG FIH 2017.

### Motivi della decisione

Preliminarmente va analizzata l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale sollevata dalla difesa dell'incolpato sulla base della dedotta mutazione degli addebiti ipotizzati dalla Procura Federale nei confronti del sig. Luca Pisano laddove si rileva che *"a seguito della contestazione definitiva la Procura Federale stilava un'incolpazione che invece indicava anche dei provvedimenti asseritamente lesi ..."*

Il riferimento è alla dedotta *mutatio libelli* che sarebbe stata operata dalla Procura Federale nella indicazione della condotta che si assumeva violativa delle norme federali e sulla quale l'atto di deferimento si fonda. Per la difesa dell'incolpato solo nell'atto di deferimento a giudizio la Procura avrebbe stilato un'incolpazione che indicava anche i provvedimenti asseritamente lesi dal sig. Pisano con il post incriminato mentre precedentemente, nell'atto di intendimento a procedere con il differimento, la contestazione della Procura era riferita ad una generica squalifica senza alcuna indicazione che lasciasse presagire quale fosse il provvedimento di riferimento.

L'eccezione va disattesa. Va infatti immediatamente rilevato come in atti v'è la prova documentale introdotta dalla Procura Federale - riproduzione della pagina Facebook dell'incolpato - delle esternazioni del Pisano; orbene tale documento deve necessariamente essere valutato dal Collegio nella sua interezza atteso che le varie parti che lo compongono sono palesemente ed intimamente legate le une alle altre. Appare evidente, infatti, come, anche per comune esperienza, i c.d. "post" pubblicati sulle pagine Facebook siano consequenziali gli uni agli altri come una ininterrotta conversazione; non è quindi logico ed ermeneuticamente corretto estrapolare un singolo post dal suo contesto.

Da ciò si deduce come l'integrazione operata dalla Procura Federale non possa qualificarsi come *mutatio libelli* ma più correttamente debba essere valutata come una specificazione o -a tutto voler concedere- come una semplice *emendatio libelli* attesa anche la circostanza secondo la quale il fatto ritenuto costitutivo dell'illecito disciplinare contestato non è mutato.

Il riferimento ad una presunta violazione da parte della Procura Federale dell'art. 132 RdG FIH è risultato quindi infondato in quanto nessuna preclusione si è verificata a carico della Procura Federale nel caso in esame.

Ulteriore eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Pisano riguarda l'indeterminatezza della contestazione della condotta atteso che, si sostiene, l'esternazione trasfusa nella pagina Facebook, giammai disconosciuta dall'incolpato, non farebbe riferimento alla vicenda che coinvolse il Sig. William Grivel né a provvedimenti sanzionatori nell'ambito della FIH.

Invero, se da un lato la difesa non ha indicato, neanche *per relationem* a quale diversa "squalifica" il post possa essersi riferito, la prova documentale va valutata nella sua interezza e non v'è dubbio che l'argomento di riferimento sia la decisione della Corte di Appello FIH che ebbe ad irrogare una sanzione di 15 mesi in danno del Sig. William Grivel (cfr. post del sig. Grivel immediatamente precedente ed al quale risponde il sig. Pisano). D'altronde la pubblicazione del messaggio è avvenuta sulla pagina Facebook denominata "Luca Pisano consigliere Federale FIH", così come il riferimento agli "hockeyisti" contenuto nel post dell'incolpato non lascia spazio a dubbi sull'ambito di riferimento della vicenda.

Da ultimo si evidenzia come in base ai principi generali di lealtà, probità e correttezza una simile esternazione ben avrebbe potuto costituire illecito disciplinare anche se riferita ad altra FSN o Disciplina Associata.

La medesima argomentazione difensiva relativa alla specificazione del fatto costitutivo dell'illecito operata dalla procura è alla base dell'ulteriore eccezione di violazione del principio della individuazione del giudice naturale precostituito per legge.

La difesa dell'incolpato sostiene che la specificazione della condotta contestata da parte della Procura nell'atto di deferimento a giudizio avrebbe indotto il Presidente del Tribunale Federale, Avv. Jacopo Carponi ed il componente effettivo, Avv. Giuseppe Matano ad astenersi nel presente giudizio, giusta provvedimento del 12/12/2019, attesa la correlazione dello stesso con il procedimento n. 16 FIH2016 a carico del sig. William Grivel sul quale gli stessi avevano in precedenza giudicato; la sostituzione successivamente operata, avrebbe infatti distolto l'incolpato dalla giurisdizione precostituita.

A parte l'assorbente considerazione secondo la quale non la composizione del collegio giudicante il singolo caso determina la individuazione del Giudice naturale precostituito per legge ma l'organo in quanto autorità giudicante predeterminata in modo astratto e generale, i.e. il Tribunale Federale, l'argomentazione secondo la quale l'aver, nell'atto di incolpazione, messo in correlazione l'esternazione del Pisano su Facebook con la vicenda che ebbe a coinvolgere il Sig. William Grivel avrebbe determinato un mutamento dell'organo giudicante con violazione del principio di cui all'art. 25 Cost. appare destituita da fondamento se solo si considera, in virtù di quanto

dianzi evidenziato in punto di valutazione della prova documentale, che i componenti il Collegio giudicante avrebbero in ogni caso espresso la loro intenzione di astenersi anche senza la specificazione della Procura federale o, tutt'al più, lo avrebbero fatto alla prima udienza di trattazione del procedimento in questione. Ovviamente, anche in ossequio al principio di economia processuale, hanno correttamente ed immediatamente operato la propria insindacabile valutazione al fine di assicurare un celere esperimento del giudizio, in ottemperanza e nel rispetto del principio di speditezza che sovrintende il sistema della giustizia sportiva.

Sulla regolarità formale di questo Collegio giudicante è appena il caso di rimarcare che la nomina dell'Avv. Luigi Tocci a presidente facente funzioni e degli Avv.ti Sergio Lauro e Francesco Grimaldi quali giudici assegnati al Tribunale Federale risale al 2/1/2020, giusta delibera del Presidente Federale acquisita agli atti e successivamente ratificata dal Consiglio Federale del 25/1/2020; appare superfluo ricordare che l'istituto della ratifica, oltre ad imputare gli effetti giuridici sul titolare del potere esercitato in via provvisoria, ha efficacia *ex tunc* con la conseguenza della pienezza dei poteri dei componenti nominati sin dall'atto originario.

L'eccezione di violazione del principio di cui all'art. 25 Cost. va quindi disattesa.

Passando al merito della vicenda occorre evidenziare che l'atto di deferimento a giudizio è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Deve ritenersi pacifica la riferibilità all'incolpato delle frasi oggetto del deferimento, pubblicate sulla pagina facebook "Luca Pisano Consigliere Federale FIH", attesa la mancanza di contestazione sul punto.

Al riguardo le argomentazioni difensive si basano essenzialmente sul fatto che la frase contestata all'incolpato avrebbe avuto una portata semantica diversa da quella che invece si è ritenuto di attribuire al commento su facebook che si è sostanziato in un appello alla clemenza in favore di un tesserato, il sig. Willam Grivel.

Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal sig. Luca Pisano, non sia conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e che l'espressione utilizzata "*la tua squalifica la considero un oltraggio alla libertà dell'individuo*", abbia travalicato i limiti del legittimo diritto di critica all'operato degli organi di giustizia, nella specie del Tribunale Federale e della Corte d'Appello e, quindi, dell'amministrazione della giustizia in quanto tale, tanto più in considerazione che la stessa si appalesa connotata da gratuità e futilità nonché pronunciata da un soggetto dell'ordinamento sportivo che ha ricoperto la carica di Consigliere Federale fino a qualche giorno prima della pubblicazione del messaggio incriminato (la pagina facebook era ancora intitolata "Luca Pisano consigliere Federale FIH").

Il sig. Luca Pisano, attraverso il post facebook del 06.10.2019 non si è limitato ad esprimere una critica all'operato della Corte Federale FIH ma ha affermato, in maniera del tutto gratuita, che la squalifica del sig. William Grivel sia un'offesa grave e consapevole (oltraggio) alla libertà dell'individuo, ovvero ad un diritto costituzionalmente garantito.

Non si è trattato di esprimere il proprio legittimo diritto di critica o di un appello alla clemenza in favore di un tesserato ma semplicemente della pubblicazione di un messaggio facebook altamente offensivo e del tutto ingiustificato nei confronti di un provvedimento emesso da un organo di giustizia della Federazione Italiana Hockey nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un tesserato.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni e decampa, quindi, nell'abuso di diritto, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio fine a se stesso.

La frase in questione risulta essere connotata da una evidente carica offensiva nei confronti dell'operato dell'organo giudicante non limitandosi appunto a contestare i provvedimenti in questione attraverso il legittimo diritto di critica ma, bensì, a qualificarli come limitativi della libertà dell'individuo, auspicando finalmente la "liberazione" di tutti gli Hockeysti, come a voler sottintendere -neppure troppo velatamente- una certa strumentalizzazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello nell'ambito Federale.

Si tratta di affermazioni gravi ed immotivate pronunciate da un tesserato FIH, presidente di un sodalizio e Consigliere Federale uscente.

Quanto al requisito di pubblicità del messaggio e della sua portata comunicativa, la Giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

In ragione di quanto sopra si ritiene che la condotta del Luca Pisano vada certamente sanzionata.

Nella determinazione della misura della sanzione da applicare, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per **giorni sessanta** per violazione dell'art. 57, comma 1, RdG FIH;  
**giorni venti** per la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 38, lett. L) RdG FIH;  
**giorni venti** per la recidiva di cui art. 45 RdG FIH;  
così per complessivi **cento** giorni di sospensione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, visti gli artt. 111, comma 1, RdG FIH 2017, e 39, comma 3, Statuto FIH, dichiara la responsabilità del sig. Luca Pisano, nato il 03.05.1969, in qualità di tesserato quale Presidente della società ASD Hockey Club Suelli, in relazione agli addebiti contestati e, per l'effetto, lo condanna ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto Federale vigente nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, alla sospensione da qualsivoglia attività federale per giorni 60 (sessanta), oltre a giorni 20 (venti) per l'aggravante di cui all'art. 38, lettera L, RdG FIH 2017, nonché per ulteriori giorni 20 (venti) per la recidiva di cui all'art. 45 RdG FIH 2017, e così per complessivi giorni 100 (cento) di sospensione da qualsivoglia attività federale.

Così deciso in Roma il 03-11 febbraio 2020

**Il Presidente f.f.**  
**fto Avv. Luigi Tocci**

**Il Componente**  
**fto Avv. Sergio Lauro**

**Il Componente**  
**fto Avv. Francesco Grimaldi**

---

Per la pubblicazione  
Roma, 12 febbraio 2020

Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta

